

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio 2002 con le seguenti: 30 novembre 2002.

8. 8. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

* **8. 2.** Illy, Damiani, Lettieri.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di

Trieste in 30 milioni di litri, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.

* **8. 5.** Nicola Rossi, Benvenuto, Agostini, Tolotti, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 373 miliardi con le seguenti: 393 miliardi.

8. 3. Menia, Saia, Antonio Pepe, Cannella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « di benzine » fino a: « pari a lire 800 » sono sostituite dalle seguenti: « di carburanti per autotrazione negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 500 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « tale importo » fino a: « lire 800 diminuita » sono sostituite con le seguenti: « tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alla regione le quote di accisa di lire 800 per le benzine e di lire 500 per il gasolio per autotrazione diminuite »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « sulle benzine vendute nell'anno 1995 » sono aggiunte le seguenti « e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno precedente ».

8. 01. Romoli, Saro, Collavini, Menia, Fontanini, Lenna, Moretti, Franz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Termini di pagamento dell'accisa).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. Per le immisioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ».

2. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in euro 20.658.276 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 02. La Commissione.

ART. 9.

(Norme di copertura).

Al comma 2 , primo periodo, sostituire le parole da: 311 miliardi fino a: 373 miliardi con le seguenti: 740 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 373 con la seguente: 740.

9. 1. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Bottino, Santagata, Stradiotto, Marcora.

(A.C. 1701 - Sezione 3)

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 8.

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per tali patti,

per i quali è stato emanato il decreto di finanziamento da parte dell'attuale Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziamento riguarda tutto il parco delle iniziative imprenditoriali e infrastrutturali previste nel patto stesso, a prescindere dal fatto che le stesse iniziative siano attuabili totalmente o parzialmente in area classificata depressa ai sensi della normativa vigente ».

8. 1. Migliori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — 1. All'articolo 3, comma 16, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « di benzine » fino a: « pari a lire 800 » sono sostituite dalle seguenti: « di carburanti per autotrazione negli Stati confinanti, è assegnata una quota delle accise sulle benzine pari a lire 800 e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 500 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « tale importo » fino a: « lire 800 diminuita » sono sostituite con le seguenti: « tali importi, anche per effetto di iniziative legislative regionali, sono assegnate alla regione le quote di accisa di lire 800 per le benzine e di lire 500 per il gasolio per autotrazione diminuite »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « sulle benzine vendute nell'anno 1995 »

sono aggiunte le seguenti « e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno precedente ».

8. 01. Romoli, Saro, Collavini, Menia, Fontanini, Lenna, Moretti, Franz.

(A.C. 1701 - Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Mereu, 1.4 Frigato, 1.2 Lumia, 1.3 Giuseppe Gianni, 1,1 Cabras, 1.01 Sergio Rossi, 1.02 Lettieri, 2.01 Lettieri, 3.1 Lettieri, 7.1 Caparini, 8.6, 8.7 e 8.8 Lettieri, 8.1 Migliori, 8,2 Illy, 8.5 Nicola Rossi, 8.3 Menia, 8.01 Romoli e 9.1 Lettieri, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione o copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

DISEGNO DI LEGGE: S. 633 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, N. 347, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA (APPROVATO DAL SENATO) (1876)

(A.C. 1876 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria », all'articolo 6, comma 1, prevede che i livelli essenziali di assistenza siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

ciò è in contrasto con la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) poiché la stessa stabilisce che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali sia affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

la decisione deve essere quindi riservata ad un atto legislativo e non può essere affidata ad un atto amministrativo, sia pure d'intesa con le regioni;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

n. 1. Bressa, Bindi, Boccia, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347 del 2001 recante

« Misure in materia sanitaria », all'articolo 4, comma 4, prevede che le regioni possano contrarre mutui (con onere a carico dei rispettivi bilanci) ai fini della copertura della quota di loro pertinenza dei disavanzi sanitari relativi all'anno 2000;

la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 4 risulta palesemente in contrasto con quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 119 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che limita la facoltà di indebitamento delle regioni esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

n. 2. Bressa, Boccia, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria », all'articolo 6, comma 2, prevede che la singola regione possa disporre, anche con provvedimento amministrativo, l'esclusione totale o parziale dalla rimborsabilità dei farmaci;

ciò è in contrasto con la lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) poiché la stessa stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti so-

ciali, determinati dalla legislazione esclusiva dello Stato, debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

la norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 non garantirebbe il rispetto dei livelli essenziali dell'assistenza farmaceutica in quelle regioni che ricorressero alla facoltà di cui al comma in oggetto;

la norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 contrasta con le previsioni degli articoli 3 e 32 della Costituzione, perché creando disparità di fatto tra cittadini italiani residenti in regioni diverse nell'esercizio del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione, produce un irragionevole trattamento delle situazioni, che anche se riconoscibili come diverse, non possono comunque contraddire al generale principio di coerenza dell'ordinamento

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

n. 3. Bressa, Boccia, Bindi, Boato, Soda.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001 recante « Misure in materia sanitaria » all'articolo 1 comma 4, all'articolo 3 comma 6 e comma 7, nel normare la materia non tiene conto che le province autonome di

Trento e Bolzano, oltre a godere di una generale autonomia finanziaria, sono dotate di competenze legislative e delle correlative potestà amministrative in materia di igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera ai sensi del titolo VI dello Statuto speciale, dell'articolo 9, n. 10, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante « Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità », e che pertanto tali disposizioni ledono le prerogative costituzionalmente garantite delle province autonome;

le norme di cui all'articolo 12 del decreto-legge prevedendo che i principi da esso desumibili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, senza indicare puntualmente quali siano i principi desumibili dal decreto-legge che dovranno avere tale valenza, limita l'autonomia legislativa delle province autonome di Trento e Bolzano, in contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1876.

n. 4. Bressa, Boccia, Bindi, Brugger, Boato, Soda.

PROPOSTA DI LEGGE: TREMAGLIA ED ALTRI: NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI OLTRECONFINE (339), E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BUTTIGLIONE ED ALTRI (380)

(A.C. 339 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 339 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

(A.C. 339 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare compe-

tente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

(A.C. 339 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

(A.C. 339 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per

le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

(A.C. 339 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

(A.C. 339 – Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascun delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(A.C. 339 – Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione

Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

(A.C. 339 – Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

- a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;
- c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
- d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non

superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **8. 1.** Boato, Intini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **8. 3.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

** **8. 2.** Boato, Intini.

Sopprimere il comma 4.

** **8. 4.** Mascia, Mantovani, Russo Spena.

(A.C. 339 – Sezione 10)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla

titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa ».

(A.C. 339 – Sezione 11)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri ».

(A.C. 339 – Sezione 12)

ARTICOLO 11 ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione pro-

porzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nel-

l'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

TABELLA A
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE.....</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>TIMBRO</p>
--	---------------------------------------	---

TABELLA C
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE.....</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>TIMBRO</p>
--	---------------------------------------	---

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza *con le seguenti:* stampati il nome e il cognome dei candidati di ciascuna lista.

11. 1. Mascia, Mantovani, Russo Soena.

Al comma 3, sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

11. 2. Mascia, Mantovani, Russo Spena.

(A.C. 339 – Sezione 13)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

(A.C. 339 – Sezione 14)**ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 13.**

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6 comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.

(A.C. 339 – Sezione 15)**ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 339 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avven-

gono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;